



COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO



N. 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA IN RIFERIMENTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE.

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di marzo, alle ore 20:00 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta pubblica.

All'appello sono risultati:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
DHO Enzo	Sindaco	X	
PRATO Veronica	Vice Sindaco	X	
NICOLINO Pietro Lorenzo	Assessore	X	
GAZZANO Alessandro	Consigliere	X	
CARAZZONE Alex	Consigliere	X	
PENNACINO Anna Maria	Consigliere	X	
PATRONE Leo	Consigliere	X	
FRESIA Angelo	Consigliere	X	
GENTA Paolo	Consigliere	X	
MASSERA Cristina	Consigliere		X
GAZZANO Ivan	Consigliere	X	

e così in numero legale di 10 Consiglieri sui 11 assegnati al Comune di cui 11 in carica.

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor Dho Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 6 del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni nella Legge n. 225/2016 ha introdotto la definizione agevolata per i carichi inclusi in ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016;
- l'art. 6 - ter "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del D. L. n. 193/2016, convertito con modificazioni nella Legge n. 225/2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto n. 639/1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6/ter sopra citato comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie;
- con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della Legge n. 689/1981;
- il Comune può disporre la definizione con Deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data di approvazione del Bilancio;
- entro 30 giorni dall'adozione della presente Deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Visti gli strumenti di riscossione adottati da questo Comune negli anni che vanno dal 2000 al 2016;

Considerato che:

- questo Ente aveva incaricato in la Ditta GEC spa di Cuneo alla riscossione coattiva delle Entrate comunali;
- considerato che in data 09/03/2017 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16, è stato affidato il servizio di recupero crediti stragiudiziali e supporto alla riscossione coattiva alla Ditta AtreA Sistemi e Servizi di Torino;
- gli importi affidati alla Ditta GEC spa per la riscossione coattiva al 2016 ammontano complessivamente ad € 11.663,60;
- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito Regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche dei crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Ritenuto di approvare l'allegato Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 153 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con votazione unanime, favorevole e palese,

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento composto da 11 articoli.
- 2) Di dare atto che la presente Deliberazione e l'allegato Regolamento Comunale saranno pubblicati entro 30 giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune.
- 3) Di dare atto che la presente Deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997.

Con successiva votazione unanime e favorevole la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

del Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2017

OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata in riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali no riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge n. 213 del 7 dicembre 2012:

“1. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione.

2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della Deliberazione.”

sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE in quanto _____

li, 28.03.2017



Il Responsabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:

Comportando l'atto in esame impegno di spesa o diminuzione di entrata e nel dettaglio:

IMPEGNO DI SPESA

al cap. PEG _____ cod. _ - - -
del Bilancio di Previsione esercizio 2017

DIMINUZIONE DI ENTRATA

al cap. PEG _____ cod. _ - - -
del Bilancio di Previsione esercizio 2017

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE in quanto _____

Li,

Il Ragioniere

Data della seduta
28.03.2017

Determinazione
APPROVATO

Verbalizzante
SEGRETARIO COMUNALE

Regolamento per la definizione agevolata in riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

Art. 1 Disciplina

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse che sono state oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale, così come previsto dall'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Art.2 Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata

Sono ammesse alla definizione le entrate, di cui al successivo articolo 3, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 notificati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 direttamente dal Comune di Nucetto, ovvero dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Art.3 Entrate ammesse alla definizione agevolata

Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, le entrate di natura tributaria come ICI, IMU, TARI, TARES, TARSU, ICP, TOSAP, ecc., le violazioni del codice della strada, le entrate patrimoniali di diritto pubblico dell'Ente (quali ad esempio oneri urbanistici e tariffe varie) e le sanzioni amministrative in genere.

Art. 4 Le voci soggette a definizione agevolata

In seguito alla richiesta di definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni contenute nelle relative ingiunzioni fiscali, notificate ai contribuenti nei periodi previsti, come indicato in precedenza, e riferite alle entrate dell'articolo 3.
Relativamente alle violazioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i pagamenti ritardati.

Art. 5 La rateazione dei pagamenti

Per i debiti derivanti da ingiunzioni fiscali di cui all'articolo precedente, qualora il contribuente presenti l'istanza di cui al successivo art. 6, è possibile anche il pagamento rateale di quanto dovuto.

La somma residuale dovuta potrà pertanto, essere corrisposta o in unica soluzione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Ente o del Concessionario affidatario, dell'importo dovuto o, a richiesta del contribuente, in più rate di pari importo, aventi scadenza mensile o bimestrale, da concordare con l'Ufficio a cui la voce di entrata del Bilancio risulta assegnata.

La scadenza ultima, in ogni caso, non potrà essere oltre il 30 settembre 2018.

Art. 6

Modalità di richiesta di definizione agevolata

Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza presso il Comune di Nucetto, entro la data del 31 luglio 2017.

Il Comune di Nucetto o il Concessionario, entro il 30 settembre 2017 comunicano al contribuente la somma dovuta in unica soluzione o, qualora richiesto, l'importo delle rate, mensili o bimestrali a scelta del contribuente.

Art. 7

Modulistica

L'istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune di Nucetto e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso o dal soggetto incaricato della riscossione, indicando il provvedimento oggetto di definizione, l'eventuale richiesta di pagamento rateale e precisando l'eventuale modalità di rateizzazione richiesta.

Il Comune sul proprio sito ne darà particolare risalto.

Per le persona fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo mail.

Per le persone giuridiche dovranno essere presenti: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale - partita iva, generalità del legale rappresentante, indirizzo pec della persona giuridica.

Inoltre il modulo dovrà essere predisposto per i seguenti dati:

- la natura del debito (ICI, IMU, codice della strada, ecc.);
- l'importo complessivo dell'ingiunzione per ogni anno di imposta;
- la data e il numero di protocollo dell'ingiunzione fiscale;
- la data di notifica dell'ingiunzione fiscale;
- il numero di rate, in considerazione di quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento, con il quale intende il debitore effettuare il pagamento;
- l'indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa;
- l'assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Art. 8

Adempimenti del Comune o del Concessionario per la riscossione

Ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 6, il Comune di Nucetto o il Concessionario della riscossione, entro il termine del 30 settembre 2017, inviano la comunicazione nella quale sono indicati:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute;
- il numero di rate;
- l'importo di ciascuna rata;
- la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento.

Art. 9
Mancato pagamento

Il mancato, o parziale, o tardivo, pagamento anche di una sola rata, comporta l'immediata decadenza della definizione agevolata. In tale fattispecie la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza, in precedenza sospesi, per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili. Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

Art. 10
Esclusione dalla definizione agevolata

Sono escluse dalla definizione agevolata le fattispecie previste dall'art. 6 commi 10 e 11 del D.L. 193/2016, convertito in legge 225/2016, in particolare:

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per le cui violazioni risulta esclusivamente non dovuto il pagamento degli interessi oltre eventuali somme aggiuntive dovute per i pagamenti ritardati (legge 689/81).

Art. 11
Disposizioni finali

Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 n. 53.



COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO



IL REVISORE DEL CONTO

VERBALE N. 5

OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Vista la proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento";

Visto il comma 1, lettera b) n. 7, dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede la platea delle fattispecie di Regolamento per le quali è richiesto il parere dell'Organo di Revisione;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 che attribuisce la potestà regolamentare generale ai Comuni;

Visto il pareri favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO

Che il Regolamento può costituire un utile strumento per contemperare le esigenze dei contribuenti e quelle di riscossione dei tributi da parte dell'Ente Locale;

ESPRIME

All'unanimità, parere favorevole alla proposta di Deliberazione all'oggetto indicata.

Nucetto, li 27 marzo 2017

IL REIVSORE DEI CONTI
rag. Supporta Francesca

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Enzo DHO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella

per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

NUCETTO, li 20 APR 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 20 APR 2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

NUCETTO, li 20 APR 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella

Inviato al CO.RE.CO. - Sezione di Cuneo il
_____ Prot.n° _____

Ricevuto dal CO.RE.CO. - Sezione di Cuneo il
_____ Prot.n° _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

IL SEGRETARIO